

ISTITUTO DI SCUOLA DELL'INFANZIA E DI SCUOLA ELEMENTARE DI PURA

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI

CAPITOLO I: ASSEMBLEA

Art. 1 Scopo

L'Assemblea dei genitori (in seguito Assemblea) è l'organo di rappresentanza dei genitori degli allievi dell'Istituto di Scuola dell'infanzia e di Scuola elementare (in seguito Istituto). Essa ha lo scopo di promuovere, con il Collegio dei docenti e altre istituzioni educative, azioni atte a perseguire le finalità espresse dall'art. 2 della Legge della scuola.

Art. 2 Composizione

L'Assemblea è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale degli allievi iscritti all'Istituto di Pura.

Art. 3 Compiti

L'Assemblea:

- a) approva il proprio regolamento e eventuali sue modifiche;
- b) formula all'attenzione degli altri organi dell'Istituto le richieste dei genitori;
- c) favorisce i rapporti fra le diverse componenti della scuola;
- d) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- e) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- f) promuove serate informative per approfondire la conoscenza dei vari problemi inerenti le scuole e collabora nell'attività culturale e sociale dell'Istituto;
- g) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
- h) elegge il comitato.

Art. 4 Riunioni

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, dietro convocazione del comitato.

Essa deve essere convocata almeno dieci giorni prima.

I lavori assembleari sono diretti da un presidente del giorno.

L'Assemblea può riunirsi anche in forma straordinaria su richiesta del Comitato o di almeno cinque membri.

Art. 5 Deliberazioni

L'Assemblea può deliberare, per quanto concerne le trattande all'ordine del giorno, se è presente almeno un quinto dei suoi membri.

In caso di insufficienza dei membri presenti, l'Assemblea può essere riconvocata lo stesso giorno. In tal caso essa è valida qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.

Su oggetti non previsti dall'ordine del giorno può deliberare solo se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Art. 6 Diritto di voto

Ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero dei figli che frequentano l'Istituto.

Art. 7 Espressione del voto

Di regola il voto è espresso in forma palese.
Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

Art. 8 Elezioni

Le candidature dei membri del Comitato devono essere presentate per iscritto al presidente uscente prima dell'Assemblea o, al più tardi, all'inizio della trattanda.
I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno della candidatura.
Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità gli scrutatori procedono all'estrazione a sorte.

CAPITOLO II: COMITATO

Art. 9 Composizione

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta verso i terzi.
Il Comitato è composto da tre, quattro o cinque cinque membri.
Ogni ordine di scuola è rappresentato da almeno un membro.
I membri del Comitato rimangono in carica un anno e sono rieleggibili.
Nel suo interno, il Comitato elegge il presidente, il segretario e il cassiere.

Art. 10 Compiti

Il Comitato:

- a) attua le decisioni prese dall'Assemblea;
- b) formula proposte da sottoporre all'Assemblea;
- c) convoca l'Assemblea;
- d) rende conto all'Assemblea dell'attività svolta.

Art. 11 Il presidente

Il Presidente:

- a) convoca le riunioni del Comitato;
- b) dirige e coordina l'attività del Comitato.

Art. 12 Finanziamento

L'esplicazione dei compiti amministrativi e le attività dell'Assemblea sono finanziati mediante contributi dell'Istituto e contributi volontari.

Art. 13 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Assemblea deve essere deciso da un'Assemblea straordinaria. Eventuali beni andranno a favore dell'Istituto.

Questo regolamento è stato approvato dall'Assemblea del 16 gennaio 1996.

Gli articoli 1 e 9 sono stati modificati dall'Assemblea del 26 ottobre 2006.